



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CROSIO, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO,  
CANDIANI, COMAROLI, STEFANI, STUCCHI e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2015

Esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria per gli impianti di risalita

ONOREVOLI SENATORI. – Gli impianti di risalita sono impianti di trasporto pubblico a tariffa e concessione, che occupano un posto strategico per la tenuta del sistema turistico invernale e per gli equilibri socio-economici delle località montane. Sono sempre più spesso considerati, anche dalle normative regionali, quali infrastrutture indispensabili allo sviluppo economico del territorio.

La categoria, per questo motivo, è stata esclusa dai benefici dell'applicazione del cosiddetto «cuneo fiscale». Dal 2007 tuttavia, un'interpretazione di fatto distorta del concetto di trasporto pubblico, ha comportato l'assoggettamento della categoria al pagamento dell'imposta sugli immobili, in quanto trasporto a fini ludici e ricreativi (come se tale finalità facesse perdere la natura di trasporto pubblico).

Se fino al 2007, infatti, gli impianti di risalita appartenevano alla categoria catastale E/1 (Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei), la nota protocollare 90253 del 19 novembre 2007 della Direzione centrale cartografica, catasto e pubblicità immobiliare ha chiarito che non fossero da censire nella categoria E/1 «gli impianti di risalita quali: funivie, sciovie, seggiovie e simili, quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale in quanto non assimilabile a servizio di trasporto, ma al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistico». La categoria catastale nella quale sono stati inseriti è quindi la D/8 in cui sono ricompresi i «fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni».

Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4145 del 2015, che ha stabilito che nel caso di un impianto di risalita «funzionale alle piste sciistiche» non sussiste il presupposto del classamento catastale come «mezzo pubblico di trasporto», considerando che l'impianto di risalita svolge una funzione esclusivamente commerciale di ausilio e integrazione delle pista da sci e non è ipotizzabile, nemmeno parzialmente, un suo utilizzo come mezzo di trasporto pubblico.

La sentenza specifica, inoltre, che nel calcolo della rendita catastale rientrano anche gli impianti fissi e cita a supporto la norma del decreto-legge n. 44 del 2005 convertito dalla legge n. 88 del 2005 in base alla quale i beni immobili coinvolgono non solo il suolo e i fabbricati ma anche tutte le strutture fisse che «concorrono al pregio e all'utilizzo degli immobili stessi». Nei fatti, questo comporta che gli impianti di risalita sarebbero tenuti al pagamento di una cifra variabile fra i 25 mila e i 50 mila euro l'anno per il pagamento dell'imposta municipale unica. Per i bilanci di queste società, già precari e soggetti all'imprevedibilità delle condizioni meteorologiche, si tratta di una cifra insostenibile, con ripercussioni negative su un comparto strategico per l'economia turistica della montagna.

L'attività degli impianti a fune, pur avendo forte valenza turistica, è con tutta evidenza un'attività di trasporto, tanto che è soggetta alle regolamentazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle relative prescrizioni tecniche in materia di sicurezza.

L'imposizione del pagamento dell'IMU decreta la morte della categoria, una parte essenziale dell'imprenditoria di montagna. Gli impianti di risalita svolgono infatti sul territorio un'attività complessa e articolata che va dall'esercizio del trasporto, all'apprestamento dell' innevamento, all'attrezzaggio in sicurezza delle aree sciabili, con forti investimenti anche in infrastrutture di carattere generale (parcheggi, bacini idrici, manutenzione di strade, ecc.).

Senza considerare che il settore attrae turisti italiani e stranieri, alimentando così un importante indotto a vantaggio di molteplici operatori quali albergatori, commercianti, maestri di sci. Inoltre, attraverso i costanti ed ingenti investimenti diretti, genera opportunità di reddito per le imprese locali, avviando un processo virtuoso di moltiplicazione finanziaria, con evidenti benefici sia in termini di benessere sociale, che, indirettamente, in termini di introiti per le casse dello Stato.

Per fornire qualche dato, si può dire che il fatturato medio lordo del settore si attesta attorno ai 900 milioni di Euro, con un indotto a favore della filiera calcolato tra le 5 e le 7 volte a seconda del contesto geografico e della vocazione turistica della località montana. Circa il 30 per cento degli incassi viene riversato sul territorio sotto forma di acquisto di beni e servizi forniti da aziende locali, mentre un altro 30 per cento viene erogato ai dipendenti sotto forma di salari e contributi. In un panorama alpino che vede i comuni di montagna morire lentamente per abbandono, è evidente l'importante ruolo economico e sociale svolto dalle aziende funiviarie, che evitano lo spopola-

mento delle aree decentrate ed attraggono capitali dall'estero.

A fronte di questi numeri si deve però evidenziare che il settore sta affrontando notevoli difficoltà determinate da un incremento degli oneri gestionali che erode sempre più i margini operativi.

È sufficiente pensare all'aumento dei costi del personale, dell'energia elettrica e dell' innevamento programmato (circa 30.000 euro per ogni ettaro di pista, con una superficie totale da innevare che, per fare un esempio, solo in provincia di Trento è pari a 1300 ettari), o ai continui investimenti obbligatori nella sicurezza e nel rinnovo degli impianti, indispensabili per mantenere anche in futuro un vantaggio competitivo sui concorrenti e per attrarre la sempre più esigente clientela straniera, o all'aumento dell'IVA dal 4 al 10 per cento del *pellet*, principale combustibile utilizzato in queste aree per il riscaldamento, considerato un bene di prima necessità in aree climaticamente difficili come quelle montane.

Gli operatori sono così costretti ad affrontare significative criticità sia gestionali che di contesto e, considerata la variabilità degli incassi dovuta ad una congiuntura economica a dir poco sfavorevole, anche la programmazione di lungo periodo è sempre più difficoltosa.

Se il pagamento dell'IMU sulle attività commerciali è sicuramente comprensibile, quello sugli impianti di risalita appare assurdo.

Pertanto, il presente disegno di legge, prevede l'esenzione degli impianti di risalita a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone dal pagamento dell'IMU.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Esenzione dal pagamento dell'IMU per gli impianti di risalita)*

1. Al fine di garantire la sopravvivenza di un comparto strategico per l'economia turistica della montagna come quello dell'impiantistica di risalita, all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono inoltre esenti gli impianti di risalita in servizio pubblico per il trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperti al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo».

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 1 della presente legge, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2015 e pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.